

Legge regionale 03 marzo 1999, n.10

Modifiche alla LR 29/88 "Commissioni provinciali e Commissione regionale per l'artigianato. Albo provinciale imprese artigiane. Elezione dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle Commissioni provinciali per l'artigianato".

ARTICOLO 1

1. Nel titolo della LR 23 aprile 1988, n. 29, la parola "Elezione" e' sostituita dalla parola "Designazioni".

ARTICOLO 2

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, della LR 23 aprile 1988, n. 29 e' sostituita dalla seguente:

"a) le deliberazioni relative alle iscrizioni, modificazioni, cancellazioni delle imprese artigiane agli Albi provinciali, previo accertamento dei requisiti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, commi 3 e 5, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonche' le iscrizioni, modificazioni, cancellazioni negli elenchi previdenziali, ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463".

ARTICOLO 3

"1. L'articolo 5 della LR 23 aprile 1988, n. 29 e' sostituito dal seguente:

1. Le Commissioni provinciali dell'Artigianato sono composte da 11 membri cosi' ripartiti:

- a) sei titolari di imprese artigiane iscritte all'Albo provinciale da almeno tre anni, designati, secondo criteri fissati dalla Giunta Regionale, dalle organizzazioni di categoria operanti a livello provinciale,
- b) un rappresentante dell'INPS
- c) un rappresentante della direzione provinciale del lavoro,
- d) un rappresentante della direzione provinciale dell'INAIL,
- e) due esperti in materia di artigianato nominati dalla Giunta regionale

2. Le Commissioni eleggono nel proprio seno, fra i membri di cui alle lettere a) ed e) del primo comma un presidente ed un vicepresidente.

3. Svolge le funzioni di segreteria un dipendente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura nominato dalla Giunta camerale, previo assenso del Presidente della Commissione provinciale dell'artigianato.

ARTICOLO 4

1. L'articolo 7 della LR 23 aprile 1988, n. 29, e' sostituito dal seguente:

"1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, che sono delegate ad espletare i compiti amministrativi relativi alla tenuta dell'Albo delle imprese artigiane."

ARTICOLO 5

1. Agli articoli 50 e 52 della LR 23 aprile 1988, n. 29 le parole "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite da "Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura".

2. All'articolo 8 comma 4 della LR 23 aprile 1988, n. 29 le parole "Presidente della Provincia" sono sostituite da "Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura".

3. Il comma 2 dell'articolo 8 della LR 23 aprile 1988 n. 29, e' sostituito dal seguente:

"2. Il Presidente della Giunta Regionale chiede ai titolari delle competenze di cui all'art. 5 le rispettive designazioni che dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta e procede alla valida costituzione delle Commissioni stesse entro i successivi quindici giorni.

ARTICOLO 6

1. Al comma 1 lettera b) dell'articolo 9 della LR 23 aprile 1988 n. 29 e' aggiunta la lettera "a" ed e' abrogata la lettera "f".

2. Il comma 3 dell'articolo 9 della LR 23 aprile 1988 n. 29, e' sostituito dal seguente:

"3. I componenti dimissionari, decaduti o deceduti sono sostituiti dal Presidente della Giunta Regionale su designazione degli organismi aventi titolo ai sensi dell'articolo 5."

ARTICOLO 7

1. L'articolo 11 della LR 23 aprile 1988, n. 29, e' sostituito dal seguente:

"1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono dotate di adeguati uffici di segreteria i quali in rapporto

funzionale con le stesse provvedono:

- a) agli adempimenti preparatori ed esecutivi relativi alle deliberazioni da assumere dalle Commissioni,
- b) alla pubblicità e conservazione degli atti delle Commissioni,
- c) ad ogni altro adempimento connesso alle funzioni ed ai compiti delle Commissioni."

ARTICOLO 8

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della LR 23 aprile 1988 n. 29 e' sostituito dal seguente:

"3. Nel caso di impossibilita' di funzionamento o di gravi ripetute irregolarita' il Presidente della Giunta, previa diffida, provvede allo scioglimento della Commissione ed alla successiva nomina del Commissario straordinario ai sensi della LR 16 giugno 1994 n. 45."

ARTICOLO 9

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della LR 23 aprile 1988, n. 29 e' sostituito dal seguente:

"2. La Commissione ha sede presso l'Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura".

ARTICOLO 10

1. La lettera "b" del comma 1 dell'articolo 20 della LR 23 aprile 1988, n. 29 e' sostituita dalla seguente:

"b) revoca da parte dell'organismo avente titolo alla designazione."

ARTICOLO 11

1. Il comma 2 dell'articolo 22 della LR 23 aprile 1988, n. 29 e' sostituito dal seguente:

"2. Il funzionamento operativo dell'ufficio di segreteria e' assicurato dall'Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Toscana e regolamentato da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e l'Unione stessa".

ARTICOLO 12

L'articolo 26 della LR 23 aprile 1988, n. 29 e' sostituito da seguente:

"Art. 26
(Tenuta ed aggiornamento)

1. L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e' attestata nell'ambito della certificazione relativa all'iscrizione nel Registro delle imprese.

2. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura provvede agli aggiornamenti delle posizioni previdenziali e assistenziali delle imprese artigiane in base ai dati delle domande di iscrizione nel Registro delle Imprese."

ARTICOLO 13

L'articolo 30 della LR 23 aprile 1988, n. 29 e' sostituito dal seguente:

"Art. 30
(Domanda di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione deve essere presentata a cura dell'imprenditore o del legale rappresentante della societa' alla Camera di Commercio nel cui territorio ha la sede operativa principale nel termine di 30 giorni dall'acquisizione dei requisiti artigiani.

2. La domanda, redatta sugli appositi modelli predisposti dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, deve contenere tra l'altro:

- a) l'indicazione della data in cui l'impresa ha acquisito i requisiti artigiani,
- b) la specifica e, ove possibile, la documentazione, dei requisiti prescritti,
- c) gli estremi di iscrizione nel registro delle Imprese o di presentazione della relativa domanda di iscrizione, se non presentata contestualmente a quella relativa al registro delle imprese,
- d) la richiesta di iscrizione degli aventi titolo negli elenchi previdenziali di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463.

ARTICOLO 14

L'articolo 33 della LR 23 aprile 1988, n. 29 e' sostituito dal seguente:

"Art. 33
(Modifiche e cancellazioni)

1. Le modificazioni intervenute nella partecipazione dei soci all'attivit  produttiva devono essere documentate, a cura

dell'impresa costituita in forma societaria, anche per i conseguenti aggiornamenti ai fini previdenziali.

2. L'impresa e' tenuta a denunciare i fatti che determinano la perdita dei requisiti di iscrivibilita' all'Albo, chiedendo la relativa cancellazione.

3. Le Commissioni provinciali, ove vengano a conoscenza, direttamente o su segnalazione di altri Enti od uffici, della perdita da parte dell'impresa dei requisiti, procedono ad accertamenti d'ufficio, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimenti amministrativi, ed adottano eventuali provvedimenti di cancellazione, avverso i quali e' proponibile ricorso alla Commissione Regionale per l'artigianato nel termine di 60 giorni della notificazione. Gli Enti ed uffici che hanno proceduto alla segnalazione possono parimenti, nel medesimo termine, proporre ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, avverso il provvedimento di archiviazione.

4. I termini per l'iscrizione, le modifiche e le cancellazioni all'Albo delle imprese artigiane sono quelli fissati per il registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580."

ARTICOLO 15

L'articolo 37 della LR 23 aprile 1988, n. 29 e' sostituito dal seguente:

"Art. 37
(Istruttoria)

1. La Commissione provinciale dell'artigianato, mediante gli uffici della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, ed anche con accertamenti diretti, procede all'istruttoria delle domande di iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, verificando la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 2, 3, 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443; a tale scopo la Commissione puo' avvalersi dell'opera del Comune nel cui territorio e' ubicata la sede operativa principale dell'impresa.

2. Il provvedimento di iscrizione o di negata iscrizione adottato dalla Commissione provinciale dell'artigianato deve essere notificato all'impresa richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Ove la notifica non avvenga nel termine prescritto, la domanda si ha per accolta, e l'impresa viene iscritta all'Albo delle imprese artigiane.

3. Gli effetti delle deliberazioni decorrono, sia per le imprese individuali che societarie, dalla data di assunzione

dell'atto della Commissione provinciale per l'artigianato per quanto concerne l'iscrizione e rispettivamente dal fatto che ha comportato la modifica o la cancellazione."

ARTICOLO 16

Il comma 1 dell'articolo 44 della LR 23 aprile 1988, n. 29 e' sostituito dal seguente:

"1. Le deliberazioni di iscrizione, modificazione e cancellazione delle Commissioni provinciali sono affisse all'Albo camerale in copia autenticata, entro quindici giorni dalla loro adozione e per un periodo di almeno otto giorni".

ARTICOLO 17

L'articolo 46 della LR 23 aprile 1988, n. 29 e' sostituito dal seguente:

"Art. 46
(Diritti di segreteria e tasse di concessione regionale)

1. Ai fini della gestione dell'Albo delle imprese artigiane si applicano a favore delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura i diritti di segreteria stabiliti in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993 n. 580.

2. L'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane e' soggetta al pagamento delle tasse di concessione regionale previste dalla legislazione vigente. L'attestazione del relativo versamento, effettuato a favore delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura deve essere allegata alla domanda di iscrizione."

ARTICOLO 18

1. L'articolo 49 della LR 23 aprile 1988, n. 29, e' sostituito dal seguente:

"Art. 49
(Sanzioni)

Ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma della legge 8 agosto 1985 n. 443 e secondo la disciplina degli articoli seguenti, alle violazioni sotto elencate si applicano le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro nei limiti minimi e massimi a fianco di ciascuna indicati:

a) In caso di omissione o ritardo della presentazione delle

- domande di iscrizione o cancellazione all'Albo delle imprese artigiane, da L. 100.000 a L. 3.000.000;
- b) In caso di omissione o ritardo della denuncia di modificazione nella partecipazione dei soci all'attività dell'impresa, da L. 50.000 a L. 1.000.000;
 - c) In caso di domande contenenti dichiarazioni non veritiere, da L. 100.000 a L. 5.000.000;
 - d) In caso di adozione di una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, quale ditta, insegna o marchio, in mancanza della previa iscrizione all'Albo, da L. 500.000 a L. 5.000.000."

1. Al comma 1 dell'articolo 50 della LR 23 aprile 1988, n. 29 le parole "nonche' al personale che, secondo i ruoli di appartenenza, e' inquadrato al livello non inferiore al VI, posto alle dipendenze della Commissione provinciale dell'artigianato" sono sostituite da "nonche' il personale assegnato agli uffici della segreteria della Commissione provinciale dell'artigianato".

ARTICOLO 19

1. Al comma 1 dell'articolo 50 della LR 23 aprile 1988, n. 29 le parole "nonche' al personale che, secondo i ruoli di appartenenza, e' inquadrato al livello non inferiore al VI, posto alle dipendenze della Commissione provinciale dell'artigianato" sono sostituite da "nonche' al personale assegnato agli uffici della segreteria della Commissione provinciale dell'artigianato".

<articolo inserito con Errata Corrige pubblicata sul BURT n. 8 del 19.3.1999, Parte Prima, Sezione I>

ARTICOLO 20

1. Il comma 4 dell'articolo 52 della LR 23 aprile 1988, n. 29 e' sostituito dal seguente:

"4. I proventi delle sanzioni amministrative comminate dalla presente legge sono introitati dalle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura."

ARTICOLO 21

(Personale)

1. Il personale del ruolo unico regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge e' funzionalmente assegnato alle Commissioni Provinciali, puo' essere trasferito nei ruoli delle Camere di Commercio secondo modalita' da definire in accordo tra la Regione e l'Unione regionale delle Camere di Commercio Toscana.

2. Al personale trasferito vengono conservati i benefici

derivanti dall'applicazione dell'articolo 150 della LR 21.8.1989, n. 51, e i relativi oneri sono a carico della regione che provvede direttamente all'erogazione dei benefici stessi. Al medesimo personale si applicano altresì i benefici di cui all'articolo 22, comma 2, della LR 9 aprile 1990 n. 41.

ARTICOLO 22

(Convenzioni)

1. Le convenzioni con le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura in essere cessano la loro operatività entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Regione Toscana riconosce alle Camere di Commercio le spese sostenute entro la data di cessazione secondo quanto fissato nelle convenzioni.

ARTICOLO 23

(Finanziamento delle spese)

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per il 1999 con gli stanziamenti previsti ai capitoli 36380 e 36020 del bilancio 1999 (LR 4/99) e per gli anni successivi con le rispettive leggi regionali di bilancio.

ARTICOLO 24

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i seguenti commi ed articoli della legge regionale 23 aprile 1988 n. 29:

- Gli articoli 12, 16, 28, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 61, 62 e 63
- Le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 4
- Il comma 2 dell'art. 4
- Il comma 1 dell'articolo 14
- La lettera b) del primo comma dell'articolo 15
- Il comma 2 dell'articolo 19
- Il comma 3 dell'articolo 22
- Il comma 2 dell'articolo 29
- Il comma 4 dell'articolo 45
- Il comma 2 dell'articolo 47 e il comma 4 dell'articolo 48.

- Al comma 4 dell'articolo 8 le parole: "... di concerto con il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ..."

2. La legge regionale 29 agosto 1995 n. 91 e la legge regionale 1 agosto 1988 n. 54 sono abrogate.